



CITTÀ DI MONREALE

Cod. Fisc. 00231740820

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE URBANISTICA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

IL SINDACO



Vista l'istanza presentata dal Geom. Francesco Terzo in data 23.01.97

prot. n.1856;

Visto il P.R.G. adottato con Deliberazioni Consiliari del 7.7.77 n.189 e del 18.5.78 n.149, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al decreto dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente del 9.8.1980 n.213;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale adottato con la deliberazione n.44 del 29.2.1980 ed approvato dall'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente con decreto n.150 del 27.5.1980;

Vista la legge del 17.8.1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n.71 del 27.12.1978;

Visto l'art.18 della legge n.47 del 28.2.1985;

CERTIFICA

Diritti Riscossi L. 50.000
a 1/2 c. c. p. N. 15720907 MONREALE 2
Ric. N. 606 del 23.01.97

Che nel P.R.G. vigente:

La particella n.177 del foglio di mappa n.25 del Catasto Terreni di Monreale, ricade in zona VL2 con destinazione urbanistica "Villeggiatura ed Attrezzature Turistico-Alberghiere", soggetta a vincolo idrogeologico(R.D.L.3267/23) e vincolo paesaggistico(L.1497/39).-

In essa l'attività edilizia è subordinata alla adozione dei piani particolareggiati e alla approvazione dei piani di lottizzazione.-

Nella redazione dei singoli piani di lottizzazione dovrà essere soddisfatta la dotazione di spazi pubblici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 2.4.68 n.1444.-

Nella redazione dei piani di lottizzazione per complessi chiusi si dovranno osservare le disposizioni dettate dall'art. 1 della L.R. 71/78.-

Nelle aree intercluse da edificazione esistente o da spazi chiusi la superficie di intervento dei piani attuativi è limitata all'effettiva entità dell'area interclusa.-

I piani attuativi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Le costruzioni possono essere di tipo isolato o a schiera continua;
- 2) L'indice di densità edilizia fondiaria non potrà superare 0,20



3) Le altezze non potranno superare ml. 7,00;

4) Rapporto di copertura non superiore al 6%;

In detta zona per costruzioni di tipo isolato l'attività edilizia potrà essere inoltre consentita mediante singola concessione, ove il proprietario o l'avente titolo cede gratuitamente al Comune, mediante atto da registrare e trascrivere, il 30% dell'area proposta per l'insediamento, comunque non inferiore al lotto minimo richiesti, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria non delimitate nel P.R.G.;

Il suddetto 30% di area ceduta è comprensiva degli spazi previsti dal D.M. 2.4.1968 N.1444 e la densità edilizia fondiaria relativa all'area ceduta, non può essere asservita.-


La edificazione in caso di non lottizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:


- a) Le costruzioni possono essere di tipo isolato o a schiera continua;
- b) L'indice di densità fondiaria non può superare 0,20 mc/mq;
- c) Gli edifici non possono comprendere più di due piani fuori terra e comunque non possono superare l'altezza massima di ml.7,00;
- d) Distanza minima dalle strade e dai confini ml.7,50;
- e) Rapporto di copertura non superiore al 6%;
- f) Lotto minimo mq.2.000.-

La particella sopracitata è regolamentata dalle norme di attuazione del P.R.G. sopracitato e dal Regolamento Edilizio Comunale.-

Si rilascia il presente a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art.18 della legge n.47 del 28.2.1985.-

Municipale, li 23 GEN. 1987





24

F o g l i

